

Modifica dell'atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio, approvato dalla DCR n. 367-6857 del 25 marzo 2019, come modificata dalla DCR n. 222-10908 del 24 maggio 2022

Il paragrafo 2.4 è sostituito come di seguito riportato: per facilitarne la lettura le parti nuove sono inserite in rosso.

2.4 ASSEGNI DI STUDIO

L'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 25/2016 prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:

- a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (art. 12, comma 1, lett. a)
- b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (art. 12, comma 1, lett. b).

Per ciascuna delle suddette finalità è istituito un distinto titolo di intervento, denominato rispettivamente Voucher A (iscrizione e frequenza), relativo alla lettera a) e Voucher B (libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti) riferito alla lettera b).

L'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante bandi pubblici.

La Giunta regionale individua annualmente le modalità di distribuzione dei contributi ai beneficiari, in forma di voucher spendibile presso una rete di esercizi commerciali convenzionati. Ogni informazione ai fini della fruizione è resa nota sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Voucher A

Iscrizione e frequenza (articolo 12, comma 1, lettera a)

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle

istituzioni scolastiche paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione, per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a **euro 30.000,00**. **Tale limite è assunto in analogia a quanto previsto dall'articolo 519 della legge 30 dicembre 2025, n. 199¹.**

Gli importi del voucher sono determinati di anno in anno dalla Giunta regionale, parametrati in base alla fascia ISEE dei nuclei familiari richiedenti e all'ordine di scuola in cui sono inseriti gli studenti, e saranno erogati fino alla concorrenza dell'importo totale a disposizione. L'importo massimo attribuibile per ciascun voucher "iscrizione e frequenza" è definito come segue:

Valore ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria I grado	Scuola secondaria II grado
Da 0 a 10.000,00	Fino a € 1.400,00	Fino a € 1.650,00	Fino a € 2.150,00
Da 10.000,01 a 20.000,00	Fino a € 1.050,00	Fino a € 1.200,00	Fino a € 1.600,00
Da 20.000,01 a 30.000,00	Fino a € 950,00	Fino a € 1.000,00	Fino a € 1.200,00

Maggiorazioni.

L'importo del voucher è elevato del 50 per cento per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento.

Risorse finanziarie

All'erogazione del contributo mediante voucher A si fa fronte con le risorse finanziarie specificamente stanziata con la legge regionale di bilancio nelle quali sono incluse le spese per l'affidamento del servizio di gestione del voucher e gli oneri connessi, le spese di amministrazione e sviluppo degli strumenti e dei servizi informatici a supporto dell'Amministrazione regionale e le spese di comunicazione.

Le risorse finanziarie specificamente stanziata per l'attribuzione del beneficio, sono determinate annualmente in sede di predisposizione del bilancio regionale. La quota di risorse destinate al finanziamento del Voucher A è definita dalla Giunta regionale in

¹ 519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.

relazione alla programmazione degli interventi per il diritto allo studio e ai fabbisogni rilevati.

L'importo può essere cumulabile con altri benefici erogati allo stesso titolo dal Ministero dell'istruzione e del merito in conformità all'articolo 519 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ferma restando l'esclusiva destinazione della somma alla copertura del costo sostenuto dalle famiglie per iscrizione e frequenza.

Considerata l'importanza della misura nel contesto delle politiche di sostegno allo studio, sarà garantito il monitoraggio sui beneficiari e sull'utilizzo delle risorse. Eventuali criteri aggiuntivi, che potrebbero essere suggeriti in base all'andamento nei successivi anni scolastici, saranno oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, previa consultazione della competente commissione consiliare.

Voucher B

Libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (articolo 12, comma 1, lettera b)

Il voucher B è finalizzato a sostenere l'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, titoli di viaggio per il trasporto scolastico (articolo 12, comma 1, lettera b).

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore al valore individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito per la borsa di studio statale erogata ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63; tale limite risulta al momento individuato in 15.748,78 euro.

I beni e i servizi acquistabili con il voucher nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 28/2007 sono resi noti sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Gli importi del voucher saranno determinati di anno in anno dalla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, parametrati in base alla fascia ISEE dei nuclei familiari richiedenti e all'ordine di scuola in cui sono inseriti gli studenti, e saranno erogati fino alla concorrenza dell'importo totale a disposizione. L'importo attribuibile per ciascun voucher "Libri-POF-Trasporti" è definito come segue:

Valore ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria I grado	Scuola secondaria II grado
Da 0 a 4.000,00	da € 125 fino a € 150,00	da € 250 fino a € 300,00	da € 400 fino a € 500,00
Da 4.000,01 a 9.000,00	Da € 75 fino a € 100,00	Da € 150 fino a € 200,00	Da € 250 fino a € 300,00
Da 9.000,00 a 15.748,78	Fino a € 50,00	Fino a € 100,00	Fino a € 200,00

Maggiorazioni.

L'importo del voucher è elevato del 50 per cento per gli allievi in possesso di certificato che attesta la condizione di disabilità alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento.

Risorse finanziarie

All'erogazione del contributo mediante voucher B si fa fronte con le risorse finanziarie specificamente stanziare con la legge regionale di bilancio, nelle quali sono incluse le spese per l'affidamento del servizio di gestione del voucher e gli oneri connessi, le spese di amministrazione e sviluppo degli strumenti e dei servizi informatici a supporto dell'Amministrazione regionale e le spese di comunicazione.

La quota di risorse destinate al finanziamento del Voucher B è definita dalla Giunta regionale in relazione alla programmazione degli interventi per il diritto allo studio e ai fabbisogni rilevati.

Concorrono all'ammontare complessivo degli assegni di studio finalizzati all'acquisto di "libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti", per la sola componente libri di testo, le risorse statali di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" relativo alla fornitura gratuita totale o parziale e in comodato dei libri di testo per gli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie di II grado.

Ulteriori risorse, stanziare annualmente in attuazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sono erogate direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito ai beneficiari individuati dalla Regione.

L'importo del voucher B è cumulabile con eventuali benefici erogati allo stesso titolo dal Ministero dell'istruzione e del merito tramite la borsa di studio "IoStudio" in attuazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 63/2017, nel limite dell'importo massimo di euro 500,00.

I suddetti voucher saranno oggetto di monitoraggio sui beneficiari e sull'utilizzo delle risorse. Tale monitoraggio può consentire una eventuale revisione dei criteri da parte della Giunta regionale, previa consultazione della competente commissione consiliare.